Di Denaro di Banche e anche di Cessionarie

Avv. Lorenzo Zanella

Foro di treviso

Avv.lorenzozanella@gmail.com

Non terra' mica i soldi sotto il materasso?

La tutela del risparmio nella Costituzione

Art. 41

L'iniziativa economica privata è libera

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali

Art. 47

La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.

Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.

Fondo Interbancario Tutela Depositi

consorzio di diritto privato costituito nel 1987 su base volontaria

Diviene ad adesione obbligatoria nel 1996

Regolato dagli artt. 96 e seguenti del TUB - FITD tutte le banche italiane, ad eccezione di quelle di credito cooperativo (che hanno un fondo autonomo, con i medesimi principi)

Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 96-ter del d.lgs. 385/1993, esercita specifici poteri di vigilanza nei confronti dei sistemi di garanzia dei depositanti.

Interviene in caso di Liquidazione Coatta Amministrativa della Banca e Tutela fino a 100.000 euro per depositante e per Banca – anche sui conti cointestati (che, quindi, saranno coperti sino ad € 200.000)

Ma cosa li tiene a fare tutti quei soldi sul c/c?

LE REALTA' DELLE BANCHE POPOLARI

VENETO BANCA – MAX 87504 SOCI

Un Gruppo di valore

I valori che animano le attività del Gruppo sono i pilastri che hanno permesso di servire un numero crescente di soci, clienti e territori.

Il principio mutualistico delle banche popolari rappresenta un riferimento fondamentale, che si traduce nell'impegno a **sostenere lo sviluppo economico e sociale** delle aree dove operano Veneto Banca e le sue controllate.

Vincenzo Consoli
Direttore Generale Veneto Banca

Numero soci

Francesco Favotto
Presidente Veneto Banca

L'aumento dei soci è una dimostrazione di fiducia nei confronti del percorso intrapreso dal Gruppo e del suo modo di fare banca. A fine dicembre 2013 hanno raggiunto le **75.708** unità, con un incremento percentuale del **21,3%** rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

La sfida per il futuro è continuare a mantenere il forte legame con i soci già acquisiti e i territori già serviti e, al contempo, allargare con prudenza e responsabilità i confini operativi del Gruppo, tessendo nuove durature relazioni.

Esercizio	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Utile (/000) €	13.819	15.835	18.574	30.689	41.849	19.588	40.646	55.352	68.164	77.712	92.775	116.524	121.070	113.933	160.046	(39.749)	(96.148)
Dividendo per azione €	0,51	0,62	0,67	0,72	0,62	0,51	0,50	0,55	0,55	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	-	-
Dividendo distribuito (/000) €	9.919	11.902	12.898	14.789	15.100	13.288	15.845	18.085	20.035	30.199	37.551	47.322	50.874	55.244	57.079	-	-
Numero soci	10.297	10.642	10.777	13.593	14.547	15.299	15.636	16.041	16.626	20.307	22.343	30.746	37.016	44.152	46.534	62.389	75.708
Numero azioni	19.205.087	19.205.087	19.210.487	20.453.560	24.354.860	26.054.860	31.689.460	32.882.038	36.427.870	50.332.409	62.585.349	78.870.291	84.790.439	92.072.539	95.132.537	100.347.003	103.310.083
Valore azioni (dal CdA) €	14,04	14,30	15,49	17,04	18,34	19,63	20,50	21,25	24,00	30,00	33,00	35,50	37,00	38,25	39,50	40,25	40,75
Dividend Yeld	3,68%	4,33%	4,33%	4,24%	3,38%	2,60%	2,44%	2,59%	2,29%	2,00%	1,82%	1,69%	1,62%	1,57%	1,51%	-	-
Capital Gain	1,84%	8,30%	10,00%	7,61%	7,03%	4,43%	3,66%	12,94%	25,00%	10,00%	7,58%	4,22%	3,38%	3,27%	1,90%	1,24%	-3,07%
Rendimento	5,51%	12,64%	14,33%	11,87%	10,41%	7,03%	6,10%	15,53%	27,29%	12,00%	9,39%	5,92%	5,00%	4,84%	3,41%	1,24%	-3,07%

(dati al 31 dicembre 2013)

VENETO BANCA

Ispezione Banca d'Italia – provvedimento 424/2014

Ispezione BCE dal 24/04 al 09/12 2015 e conseguenti contestazioni 18.03.2016

Ispezione Consob 12.01.2015 al 10.03.2016 conclusa con procedimenti sanzionatori 42948, 46239, 46237, 33151 e 44684 del 2016

Procedimento penale n. 60908/2014 TRIB. ROMA, Consoli ed altri – ora a TREVISO – non ancora «ripartito»

Trib. Imprese Venezia, procedimento civile 6614/2017 Veneto Banca in LCA contro amministratori e sindaci

Sanzioni Agcm 25/05/2017 per pratiche commerciali scorrette per vincolo ai clienti di acquisto azioni al momento di accessione di mutui ed altri rapporti
http://www.agcm.it/component/joomdoc/allegati-news/PS10602_scorrsanz_omi.pdf/download.html

L'azione contro la PWC

Procedimento penale a Roma

MINGOZZI Alessandra

A) **delitto di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 27 commi 1°, 2° e 3° D. L. VO n.39/2010** perché, nella sua qualità di responsabile della revisione legale dei bilanci di esercizio di Veneto Banca S.C.p.A. e dei bilanci consolidati del Gruppo Veneto Banca, nel corso dell'esecuzione del secondo incarico di revisione legale conferito (con deliberazione 25 gennaio 2011) dall'assemblea ordinaria dei soci, relativamente agli esercizi dal 2010 al 2018, alla società di revisione legale PricewaterhouseCoopers S.p.A., società di cui la Mingozzi faceva parte in posizione di partner (socia) e dirigente procuratore, avendo assunto gli obblighi, ai sensi dell'art. 14, comma 1°, del D.L.vo n. 39/2010:

L'azione contro la PWC

Procedimento penale a Roma

oggetto rispettivamente il bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato chiusi al 31 dicembre 2014, **consapevolmente attestava il falso ed occultava informazioni rilevanti sulla reale situazione economica, patrimoniale e finanziaria della suddetta Banca, ente di interesse pubblico (ai sensi dell'art. 16, comma 1°, lett. b), del D.L.vo n. 39/2010), esprimendo sui predetti bilanci un giudizio positivo, senza rilievi, rivelatosi falso** (all'esito dei controlli ispettivi delle Autorità di vigilanza e degli ulteriori accertamenti del consulente tecnico

- ai soci azionisti ed agli obbligazionisti subordinati i quali, indotti in errore dal giudizio positivo, senza rilievi, espresso sui predetti bilanci nelle relazioni di revisione, non percependo la reale situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Banca revisionata: (I) mantenevano in portafoglio azioni e/o obbligazioni subordinate emesse dalla Banca prima del rilascio di tali relazioni di revisione; (II) e/o acquistavano, dopo il rilascio di tali relazioni di revisione, obbligazioni subordinate del tipo LT2 (Lower Tier 2), negoziate presso la Borsa di Lussemburgo e sottoscritte per oltre il 40% da

Ma no, non sono rischiose le azioni!! Son come i BOT

...

Adesso ve le spiego bene ...

NORME PRIMARIE
D. LGS. 58/1998
TESTO UNICO DELLA FINANZA

- **ART. 21 (Criteri generali)**
- 1. *Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori i soggetti abilitati devono:*
- *a) comportarsi con **diligenza**, **correttezza** e **trasparenza**, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;*
- *b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;*
- *c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti;*
- *d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attività*
- **Art. 23 (Contratti)**
- *1. I contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento, escluso il servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera f), e, se previsto, i contratti relativi alla prestazione dei servizi accessori **sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti**. La Consob, sentita la Banca d'Italia, può prevedere con regolamento che, per motivate ragioni o in relazione alla natura professionale dei contraenti, particolari tipi di contratto possano o debbano essere stipulati in altra forma. Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo.*
- *2. E' nulla ogni pattuizione di rinvio agli usi per la determinazione del corrispettivo dovuto dal cliente e di ogni altro onere a suo carico. In tali casi nulla è dovuto.*
- *3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 la **nullità può essere fatta valere solo dal cliente***
- *6. Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, **spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta***

REGOLAMENTI CONSOB E PROVVEDIMENTI DI MORAL SUASION

- **REG. 15122/1998** in vigore dal 01/07/1998 al 02/11/2007

1998 (1) - testo originale
1998 (2) - n. 11745 del 9 dicembre 1998
2000 (1) - n. 12409 del 1° marzo 2000
2000 (2) - n. 12498 del 20 aprile 2000
2001 - n. 13082 del 18 aprile 2001
2002 - n. 13710 del 6 agosto 2002
2007 - n. 15961 del 30 maggio 2007

- **REG. 16190/2007** in vigore dal 29/10/2007 (mifid)

2007 - testo originale
2008 - n. 16736 del 18 dicembre 2008
2010 - n. 17581 del 3 dicembre 2010
2012 - n. 18210 del 9 maggio 2012
2015 - n. 19094 dell'8 gennaio 2015

- **COMUNICAZIONE DIN9019104 DEL 02/03/2009**

dovere dell'intermediario nella distribuzione di prodotti finanziari illiquidi

DOVERE DI INFORMAZIONE GIURISPRUDENZA

- la violazione dei doveri d'informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d'investimento finanziario può dar luogo a **responsabilità precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni, ove tali violazioni avvengano nella fase precedente o coincidente con la stipulazione** del contratto d'intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti; può invece dar luogo a **responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del predetto contratto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni d'investimento o disinvestimento** compiute in esecuzione del contratto d'intermediazione finanziaria in questione.

- (Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 19/12/2007 n° 26725)

LE CARATTERISTICHE ESSENZIALI DEI TITOLI Quale sanzione?

- L'assunto secondo il quale, nella moderna legislazione (anche per incidenza della normativa europea), la distinzione tra norme di validità e norme di comportamento starebbe tuttavia sbiadendo e **sarebbe in atto un fenomeno di trascinamento del principio di buona fede sul terreno del giudizio di validità dell'atto** non è sufficiente a dimostrare il già avvenuto sradicamento dell'anzidetto principio nel sistema del codice civile

- In detto settore non è dato assolutamente rinvenire indici univoci dell'intenzione del legislatore di trattare sempre e comunque le regole di comportamento, ivi comprese quelle concernenti i doveri d'informazione dell'altro contraente, alla stregua di regole di validità degli atti

- (Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 19/12/2007 n° 26725)

LA NULLITA' NON TESTUALE

- In relazione alla nullità negoziale per contrarietà a norme imperative (in difetto di espressa previsione in tal senso: cosiddetta "nullità virtuale"), le Sezioni unite hanno confermato la tradizionale impostazione secondo la quale, ove non altrimenti stabilito dalla legge, **unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità**, e non già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti, la quale può essere, invece, fonte di responsabilità.

- E' un fatto, però, che **nel solco appena indicato il discrimine si incentra sull'essere determinative di nullità**, e non di mera responsabilità, le **violazioni attinenti a elementi intrinseci del negozio, relativi alla sua struttura** (il contenuto).

- In questo specifico senso la nullità non può discendere da condotte illegittime tenute nella fase prenegoziale o esecutiva del contratto

- Il punto è che tutte le regole giuridiche sono regole di condotta, con la conseguenza che, se è indubbio che l'art. 38, comma 2, del T.u.b. incide su un contegno della banca, è altrettanto indubbio che la soglia stabilita per il finanziamento ha la funzione di regolare il quantum della prestazione creditizia, per modo da incidere direttamente sulla fattispecie

- Cassazione civile, sez. I, 13/07/2017, n. 17352

LA NULLITA' NON TESTUALE

CORTE COST. 77/2014 E 238/2013

Nullità virtuale per violazione di valore costituzionale

LESIONE DI NORMA COSTITUZIONALE ART. 2, SOLIDARIETA', ART. 47 TUTELA RISPARMIO

I PUNTINI SULLE i !

- **singolare è poi il capovolgimento dei rapporti fra legge e cittadini** nell'affermazione compiuta a pag. 6 della memoria ex art. 378 c.p.c. della ....., secondo cui le Sezioni Unite della Corte di cassazione, stabilendo che il diritto di recesso D.Lgs. n. 58 del 1998, ex art. 30, comma 7, si applichi anche ai contratti di negoziazione, "si sono poste in aperta antitesi con la prassi consolidata degli intermediari", posto che è la **prassi commerciale a doversi adeguare alla legge per come interpretata dall'organo giurisdizionale di vertice, e non il contrario**

- (Cass. Civ. 03.04.2014 n. 7776)

Non ho i soldi per acquistare le azioni

Non si preoccupi! Glieli prestiamo noi, ci mancherebbe!

A QUALE FENOMENO STIAMO ASSISTENDO?

IL SERVIZIO ACCESSORIO?

"servizio accessorio" previsto dall'art. 1, comma 6, lett. c), del d.lgs. n. 58/1998 che svolge un richiamo all'Allegato ove si descrive anche

Concessione di crediti o prestiti agli investitori per consentire loro di effettuare un'operazione relativa a uno o più strumenti finanziari, nella quale interviene l'impresa che concede il credito o il prestito

O IL COLLEGAMENTO NEGOZIALE ?

"con il collegamento negoziale le parti **non danno vita a un nuovo e autonomo contratto**, ma perseguono un risultato economico unitario e complesso, realizzato attraverso una pluralità coordinata di contratti, i quali conservano una loro causa autonoma, pur essendo ciascuno finalizzato a un unico regolamento dei reciproci interessi. Deriva da quanto precede, pertanto, che il collegamento, pur potendo determinare un vincolo di reciproca dipendenza tra i contratti, **non esclude che ciascuno di essi si caratterizzi in funzione di una propria causa e conservi una distinta individualità giuridica**. ... ... Se, quindi, un contratto è nullo, la nullità si riflette sulla permanenza del vincolo negoziale relativamente agli altri contratti, ma non è vero l'inverso. Se, infatti, un contratto è nullo il collegamento negoziale con altri contratti non nulli non comporta la validità dell'intero complesso dei contratti collegati"
(**Cassazione civile sez. III, 10/10/2014, n.21417**; ma anche la giurisprudenza di merito Corte appello Napoli sez. IX, 18/05/2020, n.1754, Tribunale Crotone, 06/05/2020, n.390, Tribunale Arezzo, 16/04/2020, n.279, Tribunale Padova sez. II, 04/05/2017, n.1149, Tribunale Genova sez. VI, 01/02/2017, n.307).

POPOLARE DI VICENZA CIRCA 959 MILIONI DI EURO
VENETO BANCA 250 MILIONI DI EURO

ART. 2358 C.C.

Trib. Torino 02.02.2017 – Trib. Venezia 01.04.2016 – Trib. Palermo 04.05.2017 (inedita) – Cass. Civ. 15398/2013 · Tribunale di Venezia, 29 luglio 2019, n. 1758 · Pres.Rel. Tosi; Tribunale di Venezia, 29 luglio 2019, n. 1760 · Pres. Guzzo, Rel. Tosi

LE PRONUNCE PIÙ RILEVANTI

Tribunale di Udine, 8 gennaio 2020 – dott. Andrea Zuliani

Ben diverso è il discorso per quanto riguarda la violazione dei limiti posti dall'art. 2358 c.c. Che tale violazione comporti la nullità virtuale (per contrarietà a norma imperativa, anche se non esplicitamente prevista dalla legge) dell'atto non conforme è opinione prevalente in dottrina e data per scontata anche nella giurisprudenza di legittimità, sia pure con riferimento al testo previgente dell'art. 2358 c.c., che non poneva limiti, ma un divieto assoluto di accordare prestiti per l'acquisto di azioni proprie (Cass. 24.11.2006, n° 25005). La disposizione di legge non ha tuttavia cambiato la sua natura, posto che continua a esprimersi in termini di divieto, sia pure derogabile a determinate condizioni ("La società non può ... se non alle

LE PRONUNCE PIÙ RILEVANTI

Tribunale di Udine, 8 gennaio 2020 – dott. Andrea Zuliani

essere una nullità totale. A fronte di un unico ed inscindibile contratto di finanziamento, il collegamento con gli ordini sulle azioni può esserci o non esserci, ma non *esserci solo in parte*. Parallelamente, la nullità derivante dal collegamento negoziale può esserci o non esserci, ma non può essere una nullità parziale. Quest'ultima è solitamente nullità di alcune clausole

sicché residua, a favore della banca, un mero credito per ripetizione di indebito (la somma erogata in esecuzione del contratto nullo), che quasi sicuramente non rientra nel perimetro dell'attivo ceduto con il citato "contratto di cessioni di azienda". Pertanto, una volta ottenuto l'accertamento della nullità del finanziamento, l'attrice avrebbe eventualmente potuto e dovuto chiedere, a sua volta, la condanna di "Intesa Sanpaolo S.p.A." alla restituzione di tutte le rate a lei indebitamente versate a (non essendo quella banca subentrata nel credito per indebito, e

LE PRONUNCE PIÙ RILEVANTI

Trib. Treviso 04/05/2020

- E' applicabile anche alle società cooperative l'art. 2358 c.c. che vieta alle società di prestare assistenza finanziaria per l'acquisto di azioni proprie.

  L'art. 83 TUB nulla osta ad una azione di nullità/annullamento o, comunque, ad una azione dichiarativa nei confronti delle Liquidazioni Coatte Amministrative, giacchè non può ledersi il diritto di azione garantito ex art. 24 Costituzione.

LE PRONUNCE PIÙ RILEVANTI

Trib. Padova 16/07/2020

Nullità per violazione dell'art. 2358 c.c. per le azioni

- La nullità dell'operazione nel suo complesso **travolge pertanto qualsiasi richiesta restitutoria ex art. 2033 c.c. delle somme erogate a mutuo, non residuando alcun indebito da restituire all**'emittente, dato che tale posta di credito si annulla contabilmente in considerazione della speculare posta di credito di A. legata alla restituzione della somma impiegata per l'acquisto delle azioni di pari importo del mutuo: cioè, se in forza della nullità del finanziamento la banca vanta un credito restitutorio del capitale versato all'A., costui in forza della nullità dell'acquisto delle azioni vanta un credito restitutorio delle somme versate quale prezzo delle azioni.

- il consequenziale accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite di dare - avere **può essere compiuto dal giudice anche d'ufficio, trattando di poste all'interno di un unico rapporto negoziale,** diversamente da quanto accade nel caso di compensazione cosiddetta propria, che invece, per poter operare, postula l'autonomia dei rapporti e l'eccezione di parte (da ultimo, Cass. n. 3856/2020).

LE PRONUNCE PIÙ RILEVANTI

Tribunale di Venezia – sez. Imprese 21/10/2020

Nullità per violazione dell'art. 2358 c.c. per le azioni
E le **convertibili**? (che, poi, erano convertibili?)

Anche questo aumento di capitale, così come quello che si realizza da subito con una emissione di azioni, deve dunque essere un aumento effettivo, e deve essere presidiato contro ogni atto che comporta il rischio della non effettività, totale o parziale, dei nuovi conferimenti.

Poiché per legge va deliberato da subito un aumento di capitale per l'ammontare intero delle azioni da attribuire, e da subito sono operanti alcune preclusioni ad operazioni (2420bis commi 2 e 4), l'effettività dell'aumento di capitale è tutelata fin da quando l'aumento reale è ancora solo potenziale.

Il collocamento di obbligazioni convertibili su provvista fornita dalla banca mina allora, così come per l'analogo caso del collocamento azionario assistito, l'effettività del conferimento.

capitale.

Si realizza dunque un complesso negoziale in frode alla legge, sanzionato da nullità ex art. 1344 c.c..

LE PRONUNCE PIÙ RILEVANTI

Tribunale di Treviso – 13/01/2021 - Si azione **contro LCA**

- Come giustamente osservato dalla suprema Corte (Cass. n. 17557/2002), **è implausibile sul piano sistematico un'immunità assoluta della l.c.a.** da ogni azione che non si innesti in procedimenti propri del rito concorsuale.
- è coerente con la ratio dell'improcedibilità delle azioni direttamente o indirettamente condannatorie, cioè la garanzia della par condicio creditorum. Ed è l'unica rispettosa dei valori costituzionali evocati nei rigorosi rilievi dottrinali sul requisito della fungibilità dei mezzi di tutela – **secondo cui la limitazione del diritto di azione (art. 24 Cost.) è possibile nella sola misura in cui sia controbilanciata da una forma di tutela omologa sul piano economico-funzionale**

LE PRONUNCE PIÙ RILEVANTI

Tribunale di Treviso – 13/01/2021 - Si azione **contro LCA**

- l'operazione di assistenza finanziaria, attuata dalla BPV attraverso l'affidamento in conto corrente funzionale all'acquisto azionario, **è inefficace perché priva della necessaria, preventiva autorizzazione assembleare** (art. 2358.2 cc) – circostanza pacifica in causa –, sicchè in relazione ad essa non sussiste alcun debito attoreo

- **Effetti parziali sul finanziamento! (in contrasto con Udine)**

E SE FOSSE UN PRODOTTO?

“creazione” di un nuovo prodotto finanziario, proprio perché risultato della combinazione di uno strumento finanziario tipico (quali i titoli azionari ed obbligazionari ovvero di uno strumento finanziario, siccome previsto dall’art. 1, comma 1-bis lett. A e dall’art. 1, comma 2, T.U.F), unitamente al finanziamento dell’investimento, prevista dall’art. 1 comma 6 lett. C TUF.

Manca il prospetto.

Res extra commercium

Ma poi, chi è che avanza i soldi?
Le sedicenti Cessionarie

BASTA DIRE DI AVANZARLI?

No!

- **Cass. Civ. 2951/2016 SS.UU.**
  - **Cass. Civ. 9457/2020**
  - **Cass. Civ. 4334/2020**

- **Serve specificità avviso anche! 15884/2019**

- **Ma sarebbe una questione lunga!**

RESTIAMO OTTIMISTI

BUONI PROPOSITI DIVENTARE PROFESSIONISTI MIGLIORI

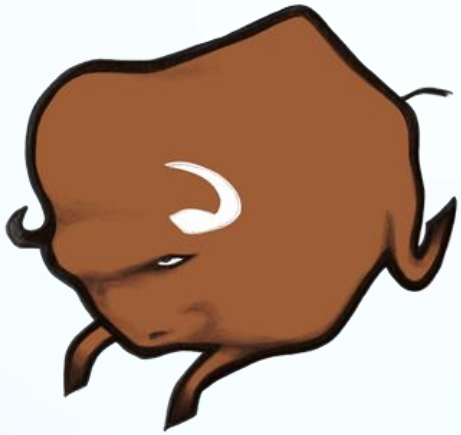

Alcuni monaci buddisti siedono per le strade delle città asiatiche con una “ciotola per le elemosine”, un contenitore di argilla o ferro che raccoglie le offerte dei passanti. La poeta Marianne Boruch considera la ciotola per le elemosine una metafora che l’aiuta a generare nuove poesie: immagina di essere un contenitore vuoto, in attesa di un’ispirazione della vita che stimoli la sua creatività. Questo le permette di “non fissarsi troppo su se stessa” e di essere ricettiva “alla meraviglia e alla perplessità”. La sua strategia potrebbe funzionare anche per te, Toro, mentre avvii la prossima fase del tuo viaggio.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

E GRAZIE ALLE MIE COLLEGHE CHIARA BOSCHETTI E RAFFAELLA ZANELLA CHE MI SOPPORTANO

AVV. LORENZO ZANELLA

FORO DI TREVISO

AVV.LORENZOZANELLA@GMAIL.COM